

SCHEMA INDICATIVO
DI ATTO UNILATERALE D' OBBLIGO

Atto unilaterale d'obbligo di cui all' art. 17
del D.lgs 6 giugno 2001 n.380
ed art.31 della Legge Regionale 31/2002

Il sottoscritto c.f.
residente in via n.
premessi di aver presentato istanza al Comune di Vigarano Mainarda, in data prot. n.
– pratica edilizia n. per ottenere il permesso per in via
..... (Foglio Mapp.);

Ai sensi del D.lgs n.380/2001, avendo titolo sull'area oggetto dell'istanza stessa, in qualità di proprietario;

- considerato che intende avvalersi di quanto disposto dall' art. 17 del D.lgs 6 giugno 2001 n.380,
- visto l'Art.31 Legge Regionale 31/2002;
- vista la delibera del Consiglio Regionale n. 1108/99, recepita dalla delibera n. 66/99 del Consiglio Comunale di Vigarano M.da;
- richiamati gli elaborati allegati alla domanda stessa,

SI OBBLIGA

per sé e per gli aventi causa, nei confronti del Comune di Vigarano Mainarda, a quanto di seguito specificato:

- 1) Il sottoscritto si impegna fin d'ora ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo approvata dal Comune di Vigarano Mainarda in data 8/11/1979 con deliberazione del Consiglio n. 102 e dà atto di conoscere le sanzioni relative.
- 2) Le caratteristiche degli alloggi saranno quelle indicate negli elaborati di progetto allegati alla pratica edilizia su indicata e comunque conformi per tipi costruttivi, tipologie e superfici, alla vigente normativa regionale sul contributo di costruzione;
- 3) Il prezzo massimo complessivo di cessione degli alloggi che compongono l'immobile è fissato in Euro, pari a £ totali e corrispondenti ad Euro, pari a £. per mq. di S.C. (Superficie complessiva) di cui all' art. 2 del D.M. 10 maggio 1977 n. 801, quantificata in mq. al netto dell' IVA e di ogni altro onere fiscale, è costituito dalle seguenti voci:
 - a) Euro, quale valore reale dell'area in misura pari al 10% del costo di costruzione determinato dalla delibera C.C. 66/99 per la superficie del lotto;
 - b) Euro, quale costo di costruzione riferito a computo metrico, in data, asseverato dal tecnico progettista;
 - c) Euro, quale costo delle opere d'urbanizzazione, definito dalla delibera del Consiglio Comunale n. 33/98;
 - d) Euro, per spese generali, fra cui quelle tecniche, promozionali, commerciali, oneri finanziari, ecc., pari al 12% del costo di costruzione di cui alla precedente lettera b);
 - e) dalla rideterminazione dell'Ufficio Tecnico Comunale in base alle caratteristiche intrinseche degli alloggi;

- 4) Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al presente atto unilaterale, ottenuto dividendo il prezzo massimo complessivo di cui al precedente punto 3) per la superficie complessiva S.C., è determinato in €., pari a £.

Detto prezzo può essere considerato "medio" e potrà pertanto variare in diminuzione od in aumento per ciascun alloggio in misura non superiore al 10% dello stesso, in funzione delle caratteristiche intrinseche degli alloggi.

Il prezzo di cessione degli alloggi così determinato comprende ogni onere che dovesse insorgere successivamente alla consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto definitivo di cessione in proprietà.

A richiesta dell'acquirente e previa comunicazione al Comune il concessionario può apportare migliorie ed adattamenti a condizione che il costo tali migliorie non comporti un aumento del costo superiore al 10% del costo di cui alla lettera b) del precedente punto 3).

- 5) Il prezzo di cessione degli alloggi sarà aggiornato con frequenza non inferiore al biennio secondo le procedure previste dalla convenzione tipo precitata.
- 6) Il canone annuo massimo iniziale di locazione di ciascun alloggio è calcolato in misura non superiore al 3% del prezzo di cessione dell'alloggio stabilito secondo le procedure previste dalla convenzione tipo citata.
- 7) Il sottoscritto s'impegna, mediante garanzia reale o personale da effettuarsi con polizza assicurativa o fideiussione bancaria:
- ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione in conformità al progetto ed al capitolato descrittivo allegato, qualora previsto;
 - a cedere gratuitamente le aree, qualora previsto;
 - a mantenere la destinazione d'uso indicata in concessione.
- 8) Il presente atto vincola il sottoscritto ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi in esso previsti per una durata di **anni 30 (trenta) e cioè fino al**, sarà trascritto nei registri immobiliari a cura ed a spese del sottoscritto e si intende trasferibile a tutti gli atti di compravendita effettuati nel periodo sull'immobile in oggetto.

In fede.

....., li

Superficie massima convenzionabile vigente:

"gli alloggi da convenzionare dovranno avere una **Superficie Utile (S.U.) massima di 60 mq.** ed una **Superficie non Residenziale (S.n.R.) massima di 30 mq.**
(vedasi delibera consiliare n.56 del 30.11.2006).

Precedenti superfici massime:

1) "gli alloggi da convenzionare dovranno avere una Superficie Utile (S.U.) massima di 75 mq. ed una Superficie non Residenziale (S.n.R.) massima di 30 mq.
(vedasi delibera consiliare n.42 del 22.11.2005);

2) "gli alloggi da convenzionare dovranno avere una Superficie Utile (S.U.) massima di 100 mq. ed una Superficie non Residenziale (S.n.R.) massima di 40 mq.
(vedasi delibera consiliare n.52 del 28.12.2004).